



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Sassari

Capitolato d'asta

per la vendita di prodotti legnosi da prelevare in impianti boschivi semplificati

di origine artificiale (conifere) percorsi dal fuoco e ricadenti

in Comune di Pattada (SS) - Località Sa Ucca e sa Mela

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze e corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente disciplinare, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- assicurare:
 - ~ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - ~ la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - ~ le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - ~ il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - ~ la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - ~ il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel Piano di Sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - ~ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - ~ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- affiggere e custodire in cantiere una copia degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di Legge.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi, forniture e opere accessorie in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, l'amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art.3 - Personale dell'aggiudicatario

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Aggiudicatario devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Aggiudicatario medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Aggiudicatario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 4- Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto

all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Aggiudicatario, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

A lui compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza, le norme di coordinamento del presente disciplinare, le norme contrattuali e le indicazioni ricevute;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali, o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere, o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dall'amministrazione regionale.

L'Aggiudicatario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 5 Modalità di taglio

Il taglio delle piante dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, il più possibile vicino al suolo ed abbassando l'eventuale cerniera. Le eventuali piante danneggiate durante la caduta dovranno abbattersi dietro assenso e assegno da parte del funzionario dell'Ente o un suo delegato, anch'esse dovranno essere recise a perfetta opera d'arte.

I lavori potranno essere condotti senza interruzione anche nei giorni festivi, e dovranno essere terminati nei tempi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario è tenuto al taglio di tutte le piante di conifere irrimediabilmente danneggiate dal fuoco, siano esse raggruppate o sparse, e all'esecuzione di interventi di ricostituzione boschiva per il piano dominato di latifoglie autoctone, facendo ricorso a succisioni e tramarrature, eliminazione dei polloni deperienti e compreso l'allontanamento e la sistemazione del materiale di risulta.

L'aggiudicatario dovrà inoltre effettuare sia la regolarizzazione dei tagli non a regola d'arte, senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita nonché al numero di piante, eseguendo le operazioni nelle località indicate dall'Amministrazione per un importo complessivo pari a Euro 19.000,00.

In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'operatore, verrà applicata una penale di €. 50 per ogni manchevolezza.

Art.6- Durata complessiva dei lavori e penalità

I lavori, dovranno essere completati entro 120 gg dalla stipula del contratto.

Su richiesta scritta dell'aggiudicatario e concessione della stessa da parte dell'Amministrazione appaltante per

comprovate cause di forza maggiore, sarà possibile il rilascio di una proroga di ulteriori 30 giornate lavorative. L'Ente Foreste della Sardegna provvederà con raccomandata a/r, a comunicare alla ditta aggiudicatrice ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A il giorno in cui verrà effettuata la consegna dei lavori. Nel caso in cui le operazioni non venissero completate entro i termini suddetti per inerzia o negligenza dell'impresa, verrà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 – Inizio dei lavori

La consegna, effettuata dal tecnico forestale funzionario dell'Ente aggiudicante, avverrà in presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante e di un eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A..

Il funzionario tecnico dell'Ente darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dall'eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni tecniche da usarsi nel taglio, delle piante da lasciare, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna dei lavori nel compendio oggetto di gara, essa si ha come non avvenuta.

Redatto il verbale di consegna, il funzionario dell'Ente ne invierà copia al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine derivante dall'applicazione del presente capitolato decorrerà a tutti gli effetti dalla data in cui la consegna era stata fissata (per come notificata con raccomandata a/r), anche se la stessa avvenga successivamente.

Trascorsi 1 (uno) mese senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna dei lavori aggiudicati, l'Ente Foreste potrà procedere alla risoluzione del contratto trattenendo il deposito cauzionale definitivo e quello provvisorio già versato.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Sassari - Via Roma, 62 - 07100 Sassari ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, il giorno in cui avranno inizio i lavori di taglio.

Art. 8 - Rispetto delle Leggi Forestali.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle opere in questione, è obbligato alla piena osservanza sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, sia dei regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

Art. 9 - Divieto di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel cantiere materiale proveniente da altre lavorazioni e consentire il pascolo allo stato brado animali da tiro o di altro tipo.

Art. 10 - Rilevamento danni.

Durante le lavorazioni, nonché alla conclusione, il funzionario dell'Ente procederà alla presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati, con la marcazione - per quanto possibile - del rilevamento stesso a mezzo di vernice, con picchettazione od altro. Di tale rilevamento, sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Copia del verbale verrà trasmessa, qualora si rilevino dei danni, al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, affinché gli agenti forestali diano corso agli eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio della commissione di collaudo.

Art. 11 - Sospensione dei lavori.

Le operazioni di taglio e anche lo smacchio qualora, non avvengano in conformità delle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, potranno essere sospesi dal funzionario incaricato dell'Ente e contestuale avviso al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, con comunicazione a mezzo di raccomandata a/r all'aggiudicatario.

I lavori di diradamento possono altresì essere sospesi da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., previo avviso all'Ente, qualora l'appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nell'utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi forestali. Nei casi d'urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del compendio, la sospensione è comunicata verbalmente, salvo ratifica del Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio, da notificarsi entro le successive 48 ore del primo giorno lavorativo e, salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione del contratto.

In ogni caso i lavori non potranno essere ripresi fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto all'adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite e previa individuazione d'eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 12 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie delle tagliate in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nelle superfici sottoposte a diradamento.
- 3) ad esonerare e rivalere comunque l'Amministrazione anche verso terzi per qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 13- Strade d'esbosco.

La movimentazione del materiale legnoso risultante dalle lavorazioni prodotti si dovrà effettuare per le vie

esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dal funzionario incaricato dell'Ente e dagli agenti forestali competenti per territorio.

E' fatto divieto d'apertura di nuove piste d'esbosco ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti, oltre gli interventi di ripristino ordinario delle piste esistenti, salvo autorizzazione da parte del C.F.V.A., al quale l'aggiudicatario dovrà fare istanza.

Lungo le file tagliate o sui gradoni è consentito il transito con adeguati mezzi meccanici per il concentramento ed esbosco del materiale, salvo vi sia rinnovazione o vegetazione spontanea. Le infrazioni saranno punite ai sensi delle PMPF e delle leggi forestali vigenti.

Art. 14 Sicurezza nelle operazioni

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale forestale e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile.

Nell'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.lgs. 626/94 dal D.lgs.494/96 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario è responsabile fino al collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona di taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.

Art. 15 - Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti

Eventuali frasche e i residui di lavorazione, se non adeguatamente sminuzzate e distribuite sul suolo, devono essere allontanate dalla zona di taglio.

In ottemperanza alla L. 353/2000 ed al "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi", è vietato accendere fuochi, causare scintille e bruciare altro materiale vegetale o altro all'interno o in prossimità dell'area boscata.

I rifiuti, quali bottiglie, buste di plastica, contenitori d'olio e altro materiale, devono essere raccolti e conferiti negli appositi centri di raccolta.

Art. 16 - Collaudo finale dei lavori

Alla fine delle operazioni di taglio quest'Amministrazione provvederà, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato, al rilevamento finale d'eventuali danni.

Di tale rilievo sarà redatto apposito verbale. Eventuali danni alla foresta accertati dovranno essere risarciti a quest'Amministrazione su suo insindacabile giudizio di stima, entro dieci giorni dal termine stabilito dall'Amministrazione; ogni infrazione a leggi e regolamenti forestali eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate al Servizio Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari per i provvedimenti di competenza.

PARTE IV – ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 (Termini e modalità di pagamento)

- Il pagamento del complessivo prezzo d'aggiudicazione dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario con modalità di versamento che verranno indicate dall'Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento, oltre alla sospensione immediata del taglio, decorreranno in favore dell'Amministrazione gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo.

Inoltre, qualora il ritardo superi un mese, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà integrare il deposito cauzionale costituito per partecipare alla gara versando l'eventuale differenza d'importo fra l'anzidetta somma già depositata e l'importo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione.

PARTE IV - NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art.18 - Termini e modalità di ricezione delle offerte

A) Le imprese che intendono partecipare all'asta dovranno, a pena d'esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione –, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione –, sono le seguenti:

1. le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:
 - I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "offerta economica", contenente l'offerta economica da effettuarsi mediante utilizzo o riproduzione del modello predisposto dall'Amministrazione;
 - II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente:
 - Il A) i documenti concernenti l'ammissione, ovvero la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, mediante:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, unitamente a

copia fotostatica di un suo documento di riconoscimento da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);, attestante che l'**importo globale fatturato** (intendendosi per questo l'importo risultante esclusivamente dalle fatture emesse) dall'impresa/persona/società rappresentata, negli ultimi tre esercizi finanziari (2005, 2006 e 2007).

- dimostrazione della capacità tecnica professionale, mediante:

- a) elenco dei tecnici o degli organi tecnici dell'impresa con relativi titoli;
- b) indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente;

- Il B) cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo art. 24 del presente capitolato;

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 15 APR. 2009; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti d'integrità e segretezza indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - Servizio Territoriale di Sassari - Via Roma, 62 - 07100 SASSARI

D) L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere effettuata in lingua italiana;

E) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 19 - Procedura d'aggiudicazione

L'asta si svolgerà ai sensi dell'art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l'articolo 75 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta e l'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla base d'asta, procedendo all'esclusione automatica delle offerte in ribasso.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di quest'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.

In caso d'offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 20 - Raggruppamenti d'impresa e consorzi

In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti di forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.). L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 D.lgs 163/2006 del 12/04/2006.

In caso d'aggiudicazione, le singole imprese, facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d'impresa deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 giorni dall'eventuale comunicazione d'aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all'art. 32 D.lgs 163/2006 a cui verrà applicata la relativa disciplina:

- non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero escluse le consorziate;
- ai consorzi d'impresa si applicano le regole previste per le ATI:

I consorzi d'impresa non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio d'impresa, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio.

Le A.T.I. ed i consorzi d'impresa dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta, d'essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

Art. 21 - Capacità dei concorrenti

Tutte le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento stabile o temporaneo, dovranno, pena l'esclusione, avere i seguenti requisiti:

a1) Iscrizioni nei registri professionali:

Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per attività attinente l'appalto;

Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato 7 al D.lgs 358/92, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;

a4) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99.

Art.22- Cause di esclusione

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara anche nel caso in cui il plico contenente l'offerta economica non sia confezionato con le modalità prescritte. Si darà luogo all'esclusione dell'impresa per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In ogni caso vi sarà l'esclusione dell'impresa laddove non sia osservata una prescrizione del bando, del disciplinare imposta a pena di esclusione, nullità, validità ecc. oppure da considerarsi come tassativa in forza dell'espressione letterale utilizzata.

Art. 23 - Validità dell'offerta

Le offerte delle ditte rimangono valide per 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Decorso tale termine senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

La predetta facoltà non è esercitabile se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all'offerente.

Art. 24 - Cauzione definitiva e provvisoria

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, pena l'esclusione, una cauzione di validità non inferiore a mesi 3 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un importo pari al 20 % di Euro 20.000,00, comprensivo anche dei lavori complementari di ricostituzione boschiva. Tale cauzione sarà svincolata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei

confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione può essere prestata mediante:

1) deposito provvisorio sul CCB Cod. IBAN n. IT 11 E 03002 04810 000401051244 intestato Ente Foreste della Sardegna, specificando la causale del versamento.

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione pari al 20 % dell'importo contrattuale, da produrre in una delle forme innanzi specificate, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata, previa richiesta dell'avente diritto, solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 25 - Seduta di gara e valutazione delle offerte

Le offerte pervenute entro la scadenza per la presentazione, saranno aperte il giorno feriale successivo, cioè il 16 APR. 2009 alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante in Via Roma n. 62 in Sassari.

Le offerte saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione di Gara, nominata con determinazione dirigenziale, composta da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati, in prevalenza, tra persone competenti nelle materie oggetto dell'appalto.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Il plico contenente l'offerta economica verrà aperto successivamente alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte pervenute.

Non è consentita in tale sede la presentazione di altre offerte, non facendosi luogo a gara di migliororia.

La commissione di gara comunicherà all'amministrazione l'esito della procedura di gara.

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.

Art. 26 - Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato solo dopo l'approvazione degli atti della commissione e dei suoi esiti da parte dell'amministrazione ed è sottoposto alla condizione sospensiva di cui all'art. 15 della L.R. 2007, n. 5.

Il contratto sarà stipulato in forma scritta e sarà registrato. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ovvero, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 2440/23, il verbale di aggiudicazione potrà tenere luogo di contratto.

In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente. Qualora si debba procedere alla stipula del contratto successiva all'aggiudicazione, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Nell'occasione deve dare prova:

- Di aver versato le spese contrattuali e di registrazione
- Di aver prestato la cauzione definitiva nella misura e forma prevista

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara o per l'affidamento all'offerente che segue in graduatoria, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l'esecutività del contratto, per il solo Ente è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in seduta di gara e all'incameramento della cauzione provvisoria, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

Durante l'esecuzione del contratto l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, societari e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'amministrazione diverrà proprietaria esclusiva di tutti i beni e servizi che verranno posti in essere in attuazione del contratto, ivi inclusi i diritti di sfruttamento in esclusiva delle opere e loro diffusione, senza che l'impresa esecutrice possa vantare alcunché in merito.

PARTE IV - NORME FINALI

Art. 27 (Risoluzione contrattuale e recesso)

Qualora l'aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente capitolato, il contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell'Amministrazione, senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà incamerato integralmente il deposito cauzionale.

Art. 28 (Cessione del contratto, del credito e subappalto)

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente, il presente contratto, anche nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

E' fatto altresì assoluto divieto all'aggiudicatario di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso resta piena ed esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità del contraente per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi. Nel caso di cessione del credito si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923

Art. 29 Controversie

Le controversie insorte fra l'amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.

Art. 30 - Norme regolatrici

Il presente appalto è regolato in via graduata:

1. Dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;
2. Dalle norme di Contabilità Generale dello Stato;
3. Dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 31 - Norme finali

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena d'esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni;

Art. 32 - Privacy

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

L'Ente Foreste Sardegna si ritiene comunque autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Alle imprese concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 33 - Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara.

Il diritto è esercitabile solo dopo la conclusione del procedimento con l'aggiudicazione provvisoria.

Art.34- Chiarimenti ed informazioni complementari

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n 079/2018209, ovvero ad altro numero che verrà tempestivamente comunicato, ovvero inviate a mezzo di posta elettronica all'indirizzo Ente Foreste Sardegna, Via Roma, 62 -07100 Sassari (SS), e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte.

Non si forniranno chiarimenti e/o informazioni per i quesiti e/o richieste pervenuti oltre detto termine.

L'amministrazione e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara

Art. 35 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2007, n. 5 il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Rita Contini.

Il Direttore del Servizio

Gavino Palmas

